ASL Cremona
Servizio Affari Legali
Via San Sebastiano n. 14
26100 Cremona

OGGETTO: Parere su schema di decreto ministeriale per l'esercizio del diritto di accesso.

L'ASL Cremona ha chiesto il parere tecnico e non vincolante di questa Commissione sulla bozza di provvedimento generale di organizzazione per l'accesso agli atti dell'ente. In particolare, si osserva che:

- gli artt. 9 ult. co. e art 11 co. 4 introducono la sospensione del termine di conclusione del procedimento di accesso in caso di controinteressati. Pur trattandosi di disposizione ragionevole, evitando il formarsi del silenzio rigetto per il trascorrere del termine perentorio di 30 gg dall'istanza di accesso, si rammenta che i soli casi di sospensione del termine in questione sono quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 5, del dpr n. 184/2006, concernenti l'istanza di accesso presentata ad amministrazione diversa o l'ipotesi di richiesta "irregolare o incompleta". E' opportuno pertanto eliminare le disposizioni indicate;
- l'art 13 lett. A) co. 3 non indica i singoli atti sottratti all'accesso bensì una generica categoria di esclusione con statuizioni pressoché coincidenti a quelle dell'art 24 comma 6 lett d) della legge n 241/1990. E' necessario invece che la disposizione individui specificamente gli atti per cui è escluso l'accesso, altrimenti è inutile e se ne suggerisce l'eliminazione;
- l'art 13 lett A) e B), nella parte relativa all'esclusione e al differimento dell'accesso ad atti relativi al servizio di approvvigionamento, contengono disposizioni superflue in quanto ripetitive di norme di legge (art 13 d.lgs. n 163/2006); se ne consiglia l'espunzione.

La Commissione si riserva di esprimere il proprio parere in esito alla riformulazione del testo a cura dell'amministrazione.

.....
.....@katamail.com

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso a delibere comunali.

Un cittadino residente nel comune di Nocera Inferiore chiede se il diritto di accesso ad una delibera comunale sia assoggettata al regime giuridico previsto dalla legge n 241/1990 ovvero a quello contenuto nell'art. 10 del d.lgs. n 267/2000 poiché l'ente acceduto lo aveva invitato a specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso.

A parere della Commissione l'istanza di accesso è indubbiamente assoggettata, provenendo da un cittadino residente nel comune destinatario della richiesta, alla disciplina dell'art. 10 del TUEL che configura il diritto di accesso alla stregua di un'azione popolare. Pertanto, va garantito il diritto all'accesso al cittadino istante, senza la dimostrazione di alcuno specifico interesse.

Comune di Celle Ligure
comunecelle@postecert.it

OGGETTO: Diritto di accesso agli atti relativi ad una concessione cimiteriale.

Il Comune istante chiede quali siano le modalità più opportune per individuare eventuali controinteressati all'accesso ad una concessione cimiteriale intestata ad un soggetto deceduto, sottolineando come il richiedente sia una nipote non erede del de cuius e sia in atto una disputa familiare per l'utilizzo dello spazio cimiteriale oggetto di concessione.

La Commissione rappresenta che se l'istante fosse un cittadino residente nel comune, sarebbe applicabile la speciale disciplina dell'art. 10 TUEL che non fa menzione alcuna della necessità di individuare controinteressati, con la conseguenza che sarebbe ultronea la ricerca di controinteressati, imperniata su disposizioni normative che non si applicano.

Anche nel caso in cui l'istanza provenisse da cittadino non residente nel Comune - con applicazione della disciplina generale ex lege n 241/1990 e conseguente obbligo della p.a. di valutare di volta in volta eventuali controinteressati all'accesso in base alla natura del documento richiesto, tenendo anche conto del contenuto di atti connessi (ex art 22 co 1 lett c) legge n. 241/90, art 3 e 7 dpr n 184/2006) - prevarrebbe comunque il diritto di accesso rispetto alla riservatezza opposta da terzi controinteressati, quando (come pare nella specie) il diritto di accesso sia esercitato per la cura o la difesa di un interesse giuridico ai sensi dell'art 24, co. 7 della legge n. 241/1990.

Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca
ca Dott. .....
Ufficio Legislativo
Piazza Kennedy, 20
00144 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso a documenti utilizzati per rispondere ad interrogazione parlamentare.

Il Ministero dell'Istruzione chiede se un professore universitario possa accedere ad una relazione predisposta per rispondere ad un'interrogazione parlamentare formulata da un senatore della Repubblica. A dire dell'amministrazione, la relazione sarebbe inaccessibile, costituendo un atto non di natura amministrativa ma politica e comunque non relativo ad un procedimento amministrativo. La p.a. istante segnala che il professore ha chiesto l'accesso per tutelare il proprio diritto al corretto inquadramento professionale e pensionistico.

Come affermato dal TAR Lazio Roma Sezione prima, con la decisione n 9637 del 2008 *il diritto di accesso*, disciplinato dall'art. 22 lett d) della legge n 241/1990, dopo la modifica apportata dalla legge n 15/2005, *prescinde sia dalla "natura" dei documenti richiesti sia, soprattutto, dalla loro pertinenza ad un "determinato" procedimento*.

Tale interpretazione - che la Commissione condivide - trova conferma nella ampia formulazione dell'attuale art. 22 lett d) - il quale definisce "documento amministrativo" ogni atto "concernente attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale*"* - rispetto a quella del testo originario (ante novella del 2005) che, invece, definiva "documento amministrativo" ogni atto formato dalla p.a. o, comunque, utilizzato ai fini dell'attività amministrativa.

La sostituzione dell'espressione "attività amministrativa" con "attività di pubblico interesse" nonché l'eliminazione del termine "utilizzato ai fini dell'attività amministrativa" conferma l'assoluta irrilevanza, ai fini dell'accesso, sia della connessione fra atto detenuto e procedimento amministrativo sia della finalità e natura dell'atto che si chiede di conoscere.

Alla luce di quanto sopra, pare sussistere l'obbligo del Ministero di consentire l'accesso dell'interessato alla documentazione richiesta.

.....
.....@pecavvocatinola.it

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto di accesso ad una relazione ispettiva.

L'istante, quale partecipante ad una selezione per l'attribuzione di incarichi di insegnamento presso un istituto comprensivo statale, ha rappresentato che - a fronte dell'istanza presentata all'Ufficio scolastico regionale della Campania di acquisire copia di una relazione ispettiva redatta per la verifica di eventuali irregolarità della procedura - l'amministrazione l'aveva rigettata per inesistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale all'accesso, preordinato, secondo l'ente, soltanto ad un mero controllo generalizzato della p.a.. Viene pertanto chiesto alla Commissione un parere sulla legittimità del diniego di accesso, rappresentando l'istante di avere personalmente segnalato le irregolarità commesse nella gestione della gara e di voler valutare eventuali ricorsi.

La Commissione ritiene che sia illegittima la motivazione addotta dalla p.a. per negare l'accesso.

Infatti, l'istante, come partecipante alla gara ed autrice delle segnalazioni di irregolarità a base del procedimento ispettivo, ha indubbiamente un interesse giuridicamente rilevante a verificare, mediante l'esame della documentazione richiesta, la correttezza dello svolgimento della procedura da parte dell'Istituto scolastico, tanto più che deve essere garantito l'accesso agli atti relativi a procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

Consiglio Ordine Giornalisti della Toscana
Vicolo dè Malespini
50122 Firenze

OGGETTO: Parere su modifiche al regolamento per la disciplina dell'accesso.

Esaminate le modifiche normative apportate al regolamento per la disciplina sull'accesso, come adottate dall'Ordine dei giornalisti in indirizzo, la Commissione esprime parere favorevole limitatamente alle disposizioni inerenti alle modalità di accesso ed ai casi di esclusione. Non si ritiene, invece, competente ai sensi dell'art. 27 della legge n 241/1990 per le altre modifiche (responsabile procedimento e termini di conclusione del procedimento) inerenti a settori estranei al potere consultivo della Commissione.

Avv .....
avv.....@studio.....net

OGGETTO: richiesta di parere sulle modalità di accesso a documenti fiscali

Un professionista, che ha assunto le difese di un coniuge in vista di un procedimento divorzile, chiede a quale ente e in che modo possa ottenere copia dei documenti fiscali relativi ai redditi dell'altro coniuge.

La Commissione rammenta, come peraltro già indicato nelle FAQ disponibili sul proprio sito all'indirizzo web www.commissioneaccesso.it, che il diritto di accesso è esercitabile nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni e dei soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, secondo le modalità ed i limiti disciplinati dalla legge e dai regolamenti attuativi.

Pertanto, suggerisce all'istante di rivolgersi agli enti preposti all'amministrazione finanziaria presentando istanza di accesso secondo le modalità previste.

Sig.ra .....
ASSM S.p.A.
Corso Garibaldi, 78
62029 Tolentino (MC)
.....*@assm.it*

OGGETTO: Richiesta di parere sulla accessibilità delle videoispezioni fognarie, quali documenti amministrativi ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d).

La ASSM, società per azioni a totale partecipazione pubblica operante nel Comune di Tolentino (MC) nei settori acqua, gas, energia elettrica, ecc. premesso che effettua ispezioni negli impianti di sua proprietà o affidatile in gestione anche mediante realizzazione di filmati della condotta fognaria, chiede se tali videoispezioni possano essere oggetto di diritto di accesso.

Al riguardo ritiene questa Commissione che tali videoispezioni debbano essere qualificati documenti amministrativi detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse - ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d) - come tali accessibili nelle forme della visione e della estrazione di copia da parte di soggetti che dimostrino un interesse qualificato, in mancanza di pregresse norme regolamentari che disciplinino il diritto di accesso anche ai fini di "mantenere la segretezza aziendale".

Comune di Cernusco Lombardone (LC)
c.a. Dott. .....
Segretario Comunale
segretario@comune.cernuscolombardone.lc.it

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine all'acquisizione di documenti ed informazioni nel corso di indagini di polizia giudiziaria.

Il Segretario comunale del Comune di Cernusco Lombardone (LC) fa presente che tra il Responsabile del servizio di polizia locale ed il Commissario aggiunto suo collaboratore esiste da tempo uno stato di tensione sfociato in vari procedimenti disciplinari, ed in numerose missive indirizzate al Sindaco ed al Segretario comunale.

Da ultimo il Commissario aggiunto con nota indirizzata al Sindaco e al Segretario, in qualità di ufficiale di Polizia giudiziaria, chiede di conoscere se il Responsabile del servizio di polizia locale sia stato preventivamente autorizzato a frequentare un "Corso" e se lo abbia concretamente frequentato nel 2005; se in alcuni giorni del 2005 abbia prestato servizio presso il Comune svolgendo attività di controllo del territorio comunale con la cosiddetta "pattuglia serale" e, in caso affermativo se abbia percepito un compenso e in che forma.

A tal fine il Commissario aggiunto ha chiesto il rilascio di copia autentica della preventiva autorizzazione rilasciata al Responsabile del Servizio di polizia locale per la frequenza del "Corso"; copia autentica dell'ordine di servizio adottato dal Responsabile del Servizio, riguardante i turni e gli orari di servizio degli operatori della polizia locale relativi ad alcuni mesi del 2005; copia autentica dei cartellini segnatempo/presenza in servizio del responsabile riguardanti il suddetto periodo, anche nella versione appositamente predisposta per evidenziare all'Ufficio ragioneria i servizi rientranti nel c.d. "Progetto finalizzato" retribuito in modo del tutto particolare; copia autentica di ulteriori documenti quali l'eventuale lettera di iscrizione al corso di cui trattasi e l'eventuale diploma all'uopo rilasciato.

Tutto ciò premesso, il Segretario del Comune di Cernusco Lombardone chiede di conoscere se sia possibile, obbligatorio o vietato evadere la richiesta di documenti avanzata dal Commissario aggiunto.

Ad avviso della Commissione l'istanza di accesso presentata dal Commissario aggiunto, per come è stata formulata e per le ragioni che espressamente la sostengono non può trovare accoglimento.

L'interessato, invero, non intende esercitare il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, detenuta dal proprio Comune per tutelare interessi propri, ma, al contrario, quale ufficiale di polizia giudiziaria, chiede documenti ed informazioni al dichiarato fine "di eseguire una indagine conoscitiva volta a poter escludere oppure documentare la possibilità che sussistano o meno violazioni di legge".

All'evidenza una tale ipotesi è fuori dall'ambito di applicazione delle norme sul diritto di accesso, per la decisiva ragione che le modalità di acquisizione di documenti ed informazioni nel corso di indagini di polizia giudiziaria sono disciplinate da norme tutt'affatto diverse.

Sig. .....
Via …….
80131 NAPOLI
.....*@alice.it*

OGGETTO: Richiesta di parere sul diritto d'accesso agli atti di società di trasporto pubblico locale interamente controllata dalla Regione Campania.

Il sig. ..... espone di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze di una società di trasporto pubblico locale interamente controllata dalla Regione Campania che dal 2001, unitamente ad altre due società operanti nel trasporto pubblico locale, è confluita nella E.A.V. S.r.l., direttamente e totalitariamente partecipata dalla medesima Regione Campania, configurata " in house" e cioè sottoposta al c.d. "controllo analogo".

Premesso di aver prestato servizio per circa 40 anni e di essere stato collocato in quiescenza da circa 6 mesi per raggiunti limiti di età con la qualifica di dirigente e di aver avuto notizia che altri colleghi dirigenti, consensualmente collocati in quiescenza, avrebbero ottenuto non precisati vantaggi economici (anche di natura extracontrattuale), il sig. ..... chiede il parere di questa Commissione circa il proprio diritto a presentare istanza di accesso per conoscere:

- i criteri adottati dal Gruppo E.A.V. S.r.l. nei confronti di tutti i dirigenti con i quali è stato risolto il rapporto di lavoro a partire dall' 01.01.2006 al 31.10.2011;
- tutti gli atti di qualsiasi natura riguardanti le singole voci e i singoli importi erogati ai colleghi dirigenti che hanno risolto il rapporto di lavoro nel suddetto periodo nonché i soggetti che sono stati chiamati a deciderli;
- il riconoscimento di eventuali benefit aggiuntivi (quali ad esempio assunzioni di figli e/o familiari) tenuto conto che negli ultimi anni non è stato pubblicato alcun avviso di selezione comparativa pubblica né dalla capogruppo né dalle società controllate.

La richiesta di parere del sig. ..... è chiaramente finalizzata a verificare se il suo trattamento di quiescenza sia omogeneo a quello goduto dai suoi colleghi dirigenti, tenuto conto che questi ultimi sono stati collocati a riposo volontariamente e non per raggiunti limiti di età.

Sotto questo profilo l'istante è certamente legittimato ad esercitare il diritto di accesso per conoscere i criteri adottati dal Gruppo E.A.V. S.r.l. nei confronti di tutti i dirigenti con i quali è stato risolto il rapporto di lavoro a qualsiasi titolo nel periodo 01.01.2006 - 31.10.2011, così come è legittimato a visionare, ed eventualmente ad estrarre copia, di tutti gli atti riguardanti le singole voci ed i singoli importi erogati ai colleghi dirigenti che hanno risolto il rapporto di lavoro nel suddetto periodo.

Ad avviso di questa Commissione, invece, il diritto di accesso non è esercitatile per conoscere eventuali benefit aggiuntivi al trattamento di quiescenza dei colleghi, che l'istante identifica in ipotetiche assunzioni di figli e/o familiari, al di fuori di avvisi, di selezioni comparative pubbliche, che negli ultimi anni non sono stati banditi né dalla società capogruppo né dalle società controllate.

Al riguardo occorre sottolineare che quanto ipoteticamente paventato, da un lato non potrebbe avere alcun riflesso sul trattamento pensionistico dell'istante, dall'altro, in ogni caso, quest'ultimo non potrebbe certamente trarre vantaggio dalla eventuale adozione di atti illegittimi o dalla commissione di fatti illeciti da parte dell'amministrazione e, comunque, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, non sono ammissibili istanze d'accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Provveditorato Opere Pubbliche di Bari

Fatto

La signora ....., dipendente del Ministero Infrastrutture e Trasporti in servizio presso il Provveditorato Opere pubbliche di Bari, con note del 9.3.2011 e del 28.3.2011 chiedeva di poter accedere alle schede di proposta e di liquidazione all'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 c. 5 del decreto legislativo n. 163/2006 relativamente al periodo 1/1/2006-31/12/2006.

L'Amministrazione in data 14.4.2011 trasmetteva all'accedente n. 28 schede.

In data 7.6.2011 la signora ..... chiedeva un'integrazione della predetta documentazione, indicando una lista di lavori per i quali nulla le era stato trasmesso né comunicato.

Successivamente l'Amministrazione con varie note (inviate il 21.6.2011, il 24.6.2011 ed il 12.7.2011) chiedeva precisazioni in merito all'interesse dell'accedente che, con note del 23.6.2011 e del 22.7.2011 ribadiva il proprio interesse al rispetto della normativa vigente.

Formatosi il silenzio-rigetto sull'istanza del 22.7.2011, la signora ....., in data 29.9.2011, adiva la Commissione affinché valutasse la legittimità dell'operato dell'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso in questione assumendo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990 le conseguenti determinazioni.

L'Amministrazione, in data 6.10.2011, inviava una memoria nella quale argomentava a sostegno del rigetto del ricorso, essendo evidente la mancata indicazione del diritto o dell'interesse che la ricorrente intenderebbe tutelare con la sua istanza di accesso.

La Commissione, all'esito dell'adunanza dell'11.10.2011, dichiarava l'inammissibilità del ricorso, non essendo desumibile né dall'istanza di accesso del ricorrente, né dal ricorso quale sia l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante atto a legittimare l'ostensione di tali documenti, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990.

La signora ....., in data 21.11.2011 ricorreva dinanzi alla Commissione per ottenere la revocazione della decisione con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso originario, assumendo che, già nella richiesta del 9.3.2011, era stato esplicitato l'interesse della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente ha censurato non già un errore "revocatorio", vale a dire un errore di fatto incontrovertibilmente risultante dagli atti o documenti acquisiti al procedimento giustiziale svoltosi dalla Commissione, ex art. 395, comma 1, n. 4 c. p. c., ma un presunto errore di valutazione della Commissione, in ordine all'assolvimento da parte della ricorrente dell'onere di indicare l'interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente rilevante atto a legittimare l'ostensione della documentazione richiesta, che si sarebbe potuto denunciare, ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, mediante ricorso giurisdizionale al giudice amministrativo, ex art.116, comma 1, del codice del processo amministrativo.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrenti: ..... e .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo "....." di Mestre-Venezia

Fatto

La signora ..... e la signora ....., entrambe insegnanti presso l'Istituto indicato in epigrafe - avendo fatto parte del Consiglio di classe che aveva deliberato a maggioranza, in data 11.6.2011, la bocciatura dell'alunno ..... della classe 2D, alunno che, a seguito della convocazione di un consiglio di classe straordinario, tenutosi il 27.6.2011, era risultato promosso alla stregua dall'integrazione del verbale di tale riunione straordinaria del consiglio di classe operata dal Dirigente scolastico dottoressa ..... - in data 27.9.2011, chiedevano di poter accedere a tutti gli atti adottati nel periodo compreso tra il giorno 11.6.2011 ed il 10.9.2011 riguardanti la classe seconda D, ed in particolare l'alunno ....., compresa la relazione trasmessa all'Avvocatura dello Stato dalla Dirigente scolastica.

A sostegno della loro istanza di accesso le odierni ricorrenti facevano valere il loro interesse personale, diretto concreto ed attuale, quali insegnanti, ad accedere ai documenti richiesti, anche al fine di tutelare i loro diritti in sede giudiziaria.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, la signora ..... e la signora ....., in data 22.11.2011 adivano la Commissione per ottenere l'accesso alla documentazione richiesta.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati.

Si deve riconoscere la spettanza alle ricorrenti di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli atti concernenti la posizione dell'alunno ....., ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/1990, trattandosi di un interesse corrisponde al loro diritto al regolare svolgimento della loro funzione di docenti facenti parte del consiglio di classe che in data 11.6.2011 aveva deliberato la bocciatura di tale alunno e che, in data 27.6.2011, si era opposto alla convocazione straordinaria del Consiglio di classe da parte del Dirigente scolastico, sul rilievo della regolarità degli scrutini.

Non spetta, invece, l'accesso alla relazione inviata dalla Dirigente scolastica all'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. n. 200/1996, che sottrae all'accesso la corrispondenza inerente gli affari contenziosi trattati dall'Avvocatura dello Stato ed i pareri resi dalla stessa in relazioni a liti in potenza o in atto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Roma

Fatto

La signora ....., avendo denunciato all'Amministrazione l'adozione da parte del signor ....., collaboratore tecnico della Polizia di Stato, di comportamenti disciplinarmente rilevanti, in data 29.8.2011, rivolgeva alla Questura di Roma un'istanza di accesso a tutti gli atti del procedimento disciplinare instaurato nei confronti di quest'ultimo, al fine di difendersi nel giudizio civile instaurato nei suoi confronti dal signor .....

La Questura di Roma, con nota del 20 settembre 2011, comunicata alla ricorrente in data 28 ottobre 2011, comunicava il rigetto della predetta istanza di accesso, invocando ragioni di riservatezza, venendo in rilievo atti attinenti al rapporto di impiego tra il signor ..... e l'Amministrazione di appartenenza.

In data 26.11.2011, la signora ..... adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

In data 13 dicembre 2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale giustificava il rigetto dell'istanza di accesso, in considerazione della carenza di legittimazione della ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta, inerente al rapporto di servizio intercorrente tra il signor ..... e l'Amministrazione, al quale la ricorrente sarebbe estranea.

Diritto

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi del combinato disposto del comma 4, lettera b) e del comma 7, lettera c) dell'art. 12 del d.p.r. n.184/2006, non avendo la ricorrente allegato al ricorso la prova della comunicazione di esso al controinteressato (signor .....), mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comando Stazione Carabinieri Poggio San Lorenzo

Fatto

Il signor ....., in data 4.10.2011, rivolgeva al Comando dei Carabinieri di Poggio San Lorenzo un'istanza di accesso al verbale redatto dai Carabinieri, ai sensi dell'art. 11 del codice della strada ed all'art. 22 del regolamento di attuazione del predetto codice) relativo all'incidente stradale, in cui l'accedente era stato coinvolto, in data 8.7.2011 verificatosi nei pressi dello svincolo in località Morrone/Via Tancia-SP45.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 1.12.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale precisava di non aver inteso opporre un diniego all'accesso agli atti chiesto dal ricorrente, ma di essersi limitata a seguire l'*iter* procedurale previsto dalla legge, avendo trasmesso al giudice di pace di Rieti - decorso inutilmente il termine di 90 giorni per la proposizione di querela-unitamente all'istanza di archiviazione del procedimento, per non essere stata presentata querela, l'istanza di nulla osta all'accesso agli atti, rappresentando che il richiesto nulla osta non era stato ancora rilasciato.

Diritto

Il ricorso deve essere rigettato.

Alla luce di quanto rappresentato dall'Amministrazione, si deve ritenere che il documento richiesto sia ancora gravato dal vincolo della segretezza degli atti di indagini, ex art. 329 c.p.p, non avendo ancora il giudice di pace di Rieti rilasciato il nulla osta all'accesso al verbale in questione.

A ciò si deve aggiungere il rilievo che tale verbale non è attualmente detenuto dall'Amministrazione, essendo stato lo stesso trasmesso al giudice di pace di Rieti, unitamente alla richiesta di archiviazione del procedimento penale.

PQM

La Commissione rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Banca d'Italia

Fatto

Il signor ....., in data 15.10.2011, chiedeva alla Banca d'Italia di poter accedere alle risultanze delle ispezioni effettuate dalla Banca d'Italia nei confronti della Cassa di risparmio della provincia di Chieti s.p.a. nel 1997 e nel 2002, rappresentando la necessità di acquisire la documentazione in questione per poter esercitare il suo diritto di difesa nella causa di lavoro pendente tra il ricorrente e la predetta Cassa di risparmio, introdotta con il ricorso, recante il n. r.g. 1242/99, proposto dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Chieti, in qualità di giudice del lavoro.

La Banca d'Italia, con nota del 15.11.2011, comunicava al signor ..... il rigetto della sua istanza di accesso. Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, invocando il combinato disposto dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/1990 e l'art. 2 del Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16.5.1994 (recante il regolamento per l'esclusione del diritto di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, che esclude dall'accesso la documentazione inerente all'attività ispettiva della Banca d'Italia, in quanto coperta da segreto d'ufficio ex art. 7 del d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.).

In data 30.11.2011 il signor ..... adiva la Commissione perché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità del diniego opposto all'istanza di accesso in questione, assumesse, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241/1990, le conseguenti determinazioni.

In data 19.12.2011, la Banca d'Italia inviava una memoria nella quale, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza della Commissione a pronunciarsi sulla legittimità della determinazione di rigetto impugnata dal ricorrente, sul presupposto che la Banca d'Italia non sarebbe assimilabile ad un'Amministrazione statale; in via subordinata, ribadiva la sottrazione all'accesso dei documenti richiesti, alla stregua delle disposizioni di rango legislativo e regolamentare già richiamate nella determinazione di rigetto dell'istanza di accesso.

Diritto

Preliminarmente la Commissione deve rigettare l'eccezione di incompetenza della stessa sollevata dalla Banca d'Italia.

A tal proposito si richiama il costante orientamento della Commissione (cfr. decisione adottata all'esito dell'adunanza del 9 maggio 2008 sul ricorso .....; decisione sul ricorso ....., adottata all'esito dell'adunanza del 3 Novembre 2009), secondo il quale la natura di autorità amministrativa indipendente che deve essere riconosciuta alla Banca d'Italia comporta la sua inclusione nel novero dei soggetti le cui determinazioni in materia di accesso ad atti o documenti amministrativi sono ricorribili dinanzi alla Commissione, ex art. 25 della legge n. 241/1990.

Il ricorso, ad ogni buon conto, deve essere rigettato.

Non vi è dubbio che la documentazione inerente all'attività ispettiva della Banca d'Italia cui si riferisce l'istanza di accesso del ricorrente rientri tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 4 della legge n. 241/1990 e dell'art. 2, comma 2, lettera a) del regolamento per l'esclusione del diritto di accesso adottato dalla Banca d'Italia con provvedimento del Governatore del 6.5.1994, trattandosi di documenti coperti da segreto d'ufficio, ex art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 385/1993.

PQM

La Commissione, rigettata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla Banca d’Italia, rigetta il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Ragusa

Fatto

Il signor ....., Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Modica, in data 27.9.2011 rivolgeva alla Questura di Ragusa un'istanza di accesso all'esposto presentato nei suoi confronti dal signor .....

L'Amministrazione, con nota del 17.10.2011 ricevuta dal signor ..... in data 4.11.201, comunicava il rigetto dell'istanza di accesso in questione sul rilievo che la documentazione richiesta era coperta dal segreto istruttorio, ex art. 329 c.p.p., ed era comunque inaccessibile, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.M. n. 415/1994.

In data 29.11.2011 il signor ..... adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

In data 3.12.2011, l'Amministrazione inviava una memoria nella quale, dopo aver precisato che il documento in questione era una denuncia-querela sporta nei confronti del ricorrente e che ad essa era stata allegata documentazione sanitaria sottratta all'accesso ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.M. n. 414/1994, concludeva nel senso della legittimità della determinazione impugnata.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

In primo luogo si deve convenire con il ricorrente nell'escludere che un esposto, ovvero una denuncia contenente una *notitia criminis,* rivesta natura di atto di indagine sottratto all'accesso, ai sensi dell'art. 329 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sentenza n. 4769/2011).

Pertanto dovrà esser consentito al ricorrente di accedere alla denuncia-querela in questione, al fine di consentirgli l'esercizio del suo diritto di difesa a tutela della sua onorabilità, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

Appare giustificata, invece, la sottrazione all'accesso della documentazione sanitaria allegata alla denuncia-querela *de qua,* alla stregua del chiaro disposto dell'art. 4, comma 1, lettera e) del D.M. n. 415/1994, correttamente richiamato dall'Amministrazione, in forza del quale non sono accessibili documenti ed atti relativi alla salute delle persone ovvero concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime, a meno che il ricorrente, una volta letta la denuncia-querela, non ravvisasse la necessità di acquisire la documentazione ad essa allegata, dovendo esser sempre garantita, ai sensi della prima parte del comma 1, del D.M. n. 415/1994, l'accesso ai documenti da parte degli interessati nel caso in cui ciò sia necessario per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero Affari Esteri- Consolato Generale d'Italia di Canton

Fatto

Il signor ....., in data 1 novembre 2011 rivolgeva al Consolato Generale d'Italia di Canton un'istanza di accesso alla documentazione relativa alla scrittura privata, redatta dalla di lui coniuge ....., con cui quest'ultima aveva autorizzato il signor ..... a ritirare le somme di denaro di 2.232,94 RMB e 11.992,19 RMB relative al rimborso delle fatture presentate al Consolato Generale di Canton dall'accedente e dalla sua consorte nel periodo antecedente la partenza della propria famiglia dalla sede di Canton.

A sostegno della propria istanza di accesso il signor ..... faceva valere un suo interesse concreto ed attuale all'acquisizione del documento richiesto (concernente rimborsi di somme spese per l'acquisto di beni acquistati dal signor ....., ma mai consegnati allo stesso, essendo pendente una causa di separazione giudiziale tra l'odierno ricorrente e la signora .....

L'Amministrazione, in data 28.11.2011 comunicava che la signora ....., in qualità di soggetto controinteressato, aveva comunicato la sua opposizione all'accoglimento dell'istanza di accesso.

Il signor ....., in data 7.12.2011, sul presupposto che l'Amministrazione avesse rigettato l'istanza di accesso, adiva la Commissione affinché riesaminasse il caso e, valutata la legittimità della determinazione impugnata, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/1990, adottasse le conseguenti determinazioni.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Si deve ritenere che, con la nota del 28.11.2011, l'Amministrazione, pur essendosi formalmente limitata a comunicare l'opposizione della signora ..... all'accoglimento dell'istanza di accesso del ricorrente, abbia inteso, implicitamente, rigettare la stessa.

In ragione dell'interesse del ricorrente ad accedere alla documentazione richiesta per poter esercitare il suo diritto di difesa nel giudizio di separazione attualmente pendente, deve esser riconosciuta la spettanza al ricorrente del diritto di accesso alla documentazione in questione, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado di ..... (PD)

Fatto

La signora ....., nella qualità di genitrice di ....., alunno frequentante la classe V della scuola primaria statale di ..... (PD), in data 13 ottobre 2011 rivolgeva all'Istituto comprensivo ..... una richiesta, ai sensi della legge n. 241/1990 diretta ad ottenere l'indicazione della normativa in base alla quale era stato autorizzato un soggetto privato (associazione culturale "Oltre la danza" di Noventa Vicentina) a tenere, presso la palestra della scuola media di ..... corsi a pagamento di educazione motoria con la danza, nel corso dell'orario scolastico, rivolti ai bambini della scuola primaria di .....

Il dirigente scolastico, con nota del 7.11.2011, pur non ritenendo che la richiesta in questione fosse riconducibile all'esercizio del diritto di accesso, ex lege n. 241/1990, spiegava che l'iniziativa relativa allo svolgimento dei corsi in questione era stata regolarmente inserita nel Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) dell'Istituto comprensivo indicato in epigrafe per il corrente anno scolastico, debitamente elaborato dal collegio dei docenti, ex art. 3 del d.p.r. n. 275/1999. Ricordava, inoltre, che tale iniziativa aveva riscosso l'adesione del 98,24% dei genitori delle classi interessate della scuola primaria di .....

La signora ....., in data 25 novembre 2011, ritenendosi insoddisfatta delle spiegazioni fornite dall'Amministrazione, in data 25 novembre 2011, adiva la Commissione assumendo l'illegittimità del conferimento dell'incarico di tenere i corsi in questione ad un soggetto esterno, in asserito contrasto con le norme sull'evidenza pubblica.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente, lungi dall'aver esercitato il proprio diritto di accesso a documenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/90, ha denunciato alla Commissione la illegittimità dell'operato dell'Amministrazione in riferimento ad una specifica iniziativa formativa.

PQM

La Commissione dichiara l'inammissibilità del ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione generale della previdenza militare

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e difeso dagli avv.ti …….. e ……., riferisce di aver presentato in data 18 giugno u.s. richiesta di accesso agli atti del procedimento concernente il proprio trattamento pensionistico ordinario.

Il Ministero non ha fornito riscontro nei trenta giorni successivi, pertanto, con ricorso del 28 novembre 2011 il sig. ..... ha impugnato dinanzi alla scrivente Commissione il silenzio rigetto nelle more formatosi.

Con memoria del 7 dicembre u.s., parte resistente ha dato atto di aver invitato il ricorrente ad esercitare l'accesso presso i propri uffici, comunicando, altresì, l'avvenuta definizione in senso positivo della pratica per la concessione del trattamento pensionistico a suo tempo avviata dal .....

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione dell'Amministrazione resistente del 7 dicembre u.s. di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Prefettura di Genova – Ufficio cittadinanza

Fatto

Il sig. ....., titolare di carta di soggiorno rilasciata dalla Questura di Genova, ha presentato agli uffici della prefettura di Genova domanda per l'ottenimento della cittadinanza italiana in data 17 novembre 2010. A seguito di tale presentazione, presso gli uffici competenti, non veniva dato seguito alla suddetta domanda nei termini previsti dalla legislazione vigente in materia di ottenimento della cittadinanza italiana.

Pertanto, in data 14 ottobre u.s., l'istante formulava domanda di accesso tesa a conoscere una serie di informazioni relative alla propria pratica e comunque di acquisire i documenti formati nell'ambito della medesima procedura.

Parte resistente non ha fornito riscontro alla domanda ostensiva nei trenta giorni successivi alla sua presentazione e, quindi, contro il silenzio rigetto venutosi a formare, il sig. ....., ha presentato in data 2 dicembre 2011 ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 13 dicembre parte resistente ha trasmesso memoria difensiva, sostenendo di aver rilasciato le informazioni richieste sullo stato di avanzamento della pratica per il riconoscimento della cittadinanza, ma nulla sull'ostensione documentale comunque richiesta.

Diritto

Sul ricorso presentato dall'odierno ricorrente la Commissione osserva quanto segue.

Preliminarmente si rileva che parte delle richieste contenute nella domanda di accesso sembrano riferirsi a informazioni più che a documenti (stato di avanzamento della pratica e ragioni del ritardo nell'evasione della stessa). Rispetto ad esse, la Commissione osserva che la disciplina del diritto di accesso non trova applicazione e comunque, dalla nota difensiva di parte resistente di cui alle premesse in fatto, risulta che l'amministrazione ha dato riscontro al ricorrente. Quanto ai documenti contenuti nel fascicolo della pratica aperta in ordine alla posizione dell'odierno ricorrente, non vi è dubbio che essi debbano essere rilasciati, trattandosi di accesso della specie endoprocedimentale, disciplinato dall'art. 10 della l. n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Università e della Ricerca – Ufficio scolastico per la Regione Campania; Ufficio scolastico provinciale Napoli

Fatto

La prof.ssa ....., docente di Lingue e civiltà straniere presso l'istituto ……. di Reggio Emilia, ha chiesto di essere trasferita dalla provincia di servizio a quella di Avellino in virtù della precedenza derivante dall'articolo 33, l. n. 104/1992.

Dopo aver appreso che il suddetto trasferimento era stato concesso nei confronti della collega ....., l'odierna esponente in data 1 settembre formulava domanda di accesso alla documentazione allegata alla domanda di mobilità della controinteressata .....

Il Ministero, con nota del 21 settembre, inoltrava la richiesta di accesso al competente Ufficio scolastico provinciale di Napoli che, tuttavia, è rimasto silente nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 18 novembre 2011, la prof. ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato alla controinteressata.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla titolarità di situazione legittimante l'accesso, la scrivente Commissione non nutre dubbi sulla sua sussistenza in capo alla ricorrente, essendo la domanda ostensiva volta a verificare quali siano i titoli allegati dalla controinteressata che hanno determinato l'accoglimento della sua domanda di mobilità in danno di quella presentata dall'odierna ricorrente. Pertanto, non essendosi pronunciata l'autorità che detiene i documenti per come individuata dal Ministero resistente con la nota del 21 settembre u.s., il ricorso merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Fatto

La sig.ra ....., docente di didattica della musica presso il Conservatorio di Sassari, ha chiesto di poter accedere ai verbali concernenti l'attribuzione dei punteggi formulati dall'Ufficio scolastico di Latina nei propri confronti per gli anni 2004-2011.

Ciò in quanto, a dire della ricorrente, nelle graduatorie che ne sono scaturite l'amministrazione non avrebbe tenuto in debito conto una serie di titoli artistici allegati dall'odierna esponente e non valutati da parte resistente.

L'amministrazione, con nota del 26 ottobre u.s., ha negato l'accesso ritenendo l'istanza preordinata ad un controllo generalizzato sull'azione amministrativa.

Contro tale determinazione la sig.ra ..... in data 22 novembre u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria difensiva del 12 dicembre u.s. parte resistente insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, l. n. 241/1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a)* di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia. Tale inquadramento, riferibile al caso di specie, esclude in radice che possa essere opposto un diniego, come quello formulato da parte resistente e confermato con la memoria difensiva di cui alle premesse in fatto, in cui si eccepisce la finalità di controllo generalizzato sull'operato dell'amministrazione.

Questa evenienza, invero, può determinarsi in quelle fattispecie che non presentino alcun punto di contatto tra la documentazione richiesta e l'interesse dell'istante valutato in forza della posizione giuridica soggettiva sottostante che si intende tutelare. Fattispecie che, nel caso in esame, non ricorre.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: INPS Direzione centrale - Roma

Fatto

Il sig. ....., residente a Belluno e dipendente dell'INPS, sede di Foggia, per motivi di natura familiare ha chiesto il trasferimento presso una sede più prossima al proprio luogo di residenza, con particolare riferimento al Veneto. Successivamente, in data 19 settembre 2011, l'odierno ricorrente, avendo avuto notizia di trasferimenti di sue due colleghe nelle medesime sedi, inoltrava a parte resistente domanda di accesso tesa a prendere visione ed estrarre copia della relativa documentazione.

Parte resistente, con nota del 6 ottobre, ricevuta dal ricorrente in data 11 novembre 2011, negava l'accesso con riferimento al trasferimento della sig.ra ..... la quale aveva inoltrato atto di motivata opposizione all'accesso.

Contro tale determinazione il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. In data 14 dicembre u.s. parte resistente ha trasmesso una nota con la quale attesta di aver concesso integralmente l'accesso all'odierno ricorrente, allegando il verbale delle operazioni di accesso svoltesi in data 12 dicembre 2011.

Diritto

La Commissione, preso atto della comunicazione dell'amministrazione resistente del 14 dicembre u.s. e di cui alle premesse in fatto, dichiara il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza – Segreteria del Vice Capo della Polizia

Fatto

Il Sig. ..... riferisce di aver presentato in data 15 settembre 2011 istanza di accesso rivolta all'amministrazione resistente e preordinata all'acquisizione di copia della documentazione relativa ad un fascicolo aperto a seguito di gravi irregolarità contestate a carico dell'istante.

Parte resistente riscontrava la domanda di accesso con nota del 22 settembre, asserendo di non essere in possesso della documentazione domandata. Pertanto, nella seduta del 11 ottobre u.s. la scrivente Commissione rigettava il ricorso.

Con nuova istanza di accesso del 28 ottobre u.s. il ..... presentava altra domanda di accesso, dettagliando maggiormente la documentazione richiesta con riferimento alla medesima vicenda. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 30 novembre il Sig. ..... ha presentato altro ricorso contro il silenzio rigetto formatosi.

Diritto

Sul gravame presentato dal sig. ....., la Commissione osserva quanto segue.

Il ricorso è inammissibile. Rileva, invero, la Commissione che contro le proprie pronunce è data unicamente facoltà di ricorrere al TAR competente nei termini di legge ai sensi dell'articolo 25, comma 5, l. n. 241/90. Nel caso di specie, invero, la scrivente è stata investita della medesima questione sulla quale si è già pronunciata nella seduta tenutasi in data 11 ottobre u.s.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ordine degli Architetti di Brescia

Fatto

La sig.ra ..... riferisce di aver presentato in data 16 giugno 2011 richiesta di accesso nei confronti di parte resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia della riunione del consiglio dell'ordine tenutasi in data 31 gennaio 2011 e della deposizione resa dall'arch. ..... Tale richiesta veniva formulata in conseguenza della vidimazione di una parcella emessa dal ..... da parte del Consiglio dell'ordine e contestata dall'odierna ricorrente.

Parte resistente non ha dato riscontro all'istanza nei 30 giorni successivi e pertanto contro il silenzio rigetto formatosi la ..... in data 9 agosto u.s. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria del 12 settembre u.s. parte resistente insisteva per il rigetto del ricorso. Con decisione resa nella seduta del 27 settembre 2011 dichiarava l'inammissibilità del ricorso per non aver parte ricorrente notificato l'atto introduttivo al controinteressato.

Successivamente, in data 4 ottobre parte ricorrente tornava a chiedere i documenti oggetto della prima istanza sopra menzionata ricevendo in risposta il diniego di parte resistente fondato sulla prevalenza del segreto istruttorio che copre i procedimenti disciplinari e della tutela della riservatezza del controinteressato.

Contro tale determinazione, la sig.ra ..... ha presentato ricorso alla scrivente in data 28 novembre chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, ancora una volta, rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo all'Architetto ..... Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Associazione italiana commercio elettronico
contro
Amministrazione resistente: Ministero dello Sviluppo Economico

Fatto

L'Associazione Italiana Commercio Elettronico (AICE) in persona del l.r.p.t. Dott. ....., rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'avv. ....., riferisce quanto segue. In data 10 marzo 2006 veniva indetto un bando per incentivare la realizzazione di progetti di commercio elettronico al quale prendeva parte l'odierna ricorrente. Essendo stata ammessa ai benefici economici previsti dal suddetto bando, come da graduatoria pubblicata il 2 febbraio 2007, l'AICE poneva in essere gli adempimenti necessari all'ottenimento dei finanziamenti contemplati dal bando.

Ciò nonostante, nessuna corresponsione di fondi veniva disposta nei confronti dell'Associazione ricorrente. Pertanto, con istanza di accesso datata 9 maggio 2011 e ricevuta da parte resistente in data 13 maggio 2011, l'AICE chiedeva di conoscere lo stato del procedimento concernente la liquidazione delle agevolazioni previste dal bando, nonché gli eventuali motivi ostativi alla medesima liquidazione.

Il Ministero, secondo la prospettazione della ricorrente, non ha fornito riscontro alla domanda nei trenta giorni successivi, quindi, in data 12 luglio l'AICE ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Con memoria difensiva del 23 agosto, parte resistente allega la nota di risposta del 7 giugno 2011 alla richiesta di accesso con la quale il Ministero faceva presente di non possedere alcun documento o informazione di quelle richieste, essendo la fase istruttoria ed esecutiva concernente il rilascio delle agevolazioni affidata interamente al gestore Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. Al plenum del 13 settembre u.s. la Commissione respingeva il ricorso nei confronti del Ministero resistente e, al contempo, invitava Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. a fornire chiarimenti sull'iter procedurale di competenza, relativamente all'ulteriore fase istruttoria ed esecutiva. L'istituto di credito, in data 17 novembre 2011, ha inviato una nota esplicativa – parzialmente interlocutoria – alla scrivente Commissione.

Diritto

Alla luce della nota trasmessa da Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. e pervenuta in data 17 novembre u.s. la Commissione osserva quanto segue.

Unicredit, nella nota menzionata, mostra di aver trasmesso a parte ricorrente una comunicazione in data 15 settembre 2011 con la quale si fornivano chiarimenti sullo stato del procedimento concernente le agevolazioni fiscali in questione e sul suo prevedibile sviluppo.

Nella medesima nota l'istituto di credito ritiene e comunica di dover svolgere ulteriori accertamenti per acquisire documentazione utile per la definizione degli esiti istruttori, soprattutto in merito ai rapporti di delega intercorrenti tra parte ricorrente e il consorzio Ethics, in nome e per conto del quale l'AICE avrebbe agito.

Stante il contenuto della comunicazione di Unicredit, per come sommariamente descritto, si ritiene che sul presente gravame debba essere pronunciato il non luogo a provvedere. Ciò in quanto, da una parte e sul fronte più strettamente amministrativistico, la richiesta di accesso non può essere soddisfatta dal Ministero dello Sviluppo Economico – come già rilevato nella decisione resa nella seduta del 13 settembre u.s. – mentre dall'altra la richiesta di chiarimenti inoltrata dalla scrivente e dallo stesso Ministero a Unicredit appare soddisfatta dalla nota trasmessa all'AICE in data 15 settembre u.s.

Gli ulteriori profili concernenti i rapporti di delega tra l'AICE e il Consorio Ethics sfuggono alle attribuzioni della scrivente Commissione, in quanto estranei alla disciplina di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e preso atto della comunicazione di Unicredit Mediocredito Centrale S.p.A. pervenuta in data 17 novembre 2011, lo dichiara improcedibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Questura di Bologna – Divisione polizia amministrativa e sociale

Fatto

Il sig. ....., rappresentato e difeso dall'avv. ……., riferisce di aver presentato in data 17 novembre u.s. richiesta di accesso agli atti concernenti il diniego di rinnovo della propria licenza di porto di fucile uso caccia.

Parte resistente, in particolare, ha negato l'accesso in ragione di denunce presentate a carico dell'odierno ricorrente integranti *notitia criminis* e pertanto trasmesse alla Procura della repubblica. Ciò, motiva l'amministrazione, escluderebbe la sussistenza del diritto di accesso in forza del disposto di cui all'articolo 329 c.p.p.

Contro tale determinazione il sig. ....., come sopra rappresentato e difeso, in data 4 dicembre 2011 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Quanto alla titolarità di situazione legittimante l'accesso in capo al ....., la scrivente Commissione non nutre nessun dubbio, atteso che i documenti oggetto della richiesta di accesso riguardano il ricorrente stesso e che l'accesso nella fattispecie in esame è del tipo endoprocedimentale, per il quale l'orientamento del giudice amministrativo è costante nel senso che "*…il soggetto la cui posizione giuridica è incisa da un provvedimento amministrativo, null'altro deve dimostrare, per legittimare l'actio ad exhibendum nei confronti degli atti e documenti formati nel relativo procedimento, se non la sua veste di destinatario del provvedimento stesso, posto che, in questo caso, l'interesse «giuridicamente rilevante» risulta già normativamente qualificato dagli art. 9 e 10 l. n. 241 del 1990*".

Privo di pregio è, inoltre, il riferimento all'articolo 329 c.p.p. operato da parte resistente a sostegno del diniego. Tale disposizione, invero, intende sottrarre alla disciplina dell'accesso gli atti di indagine compiuti direttamente dal Pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, non anche le denunce relative a notizie di reato inoltrate all'autorità giudiziaria da soggetti pubblici o privati che delle suddette indagini costituiscono il presupposto.

In questo senso peraltro e di recente, si è espresso il Giudice amministrativo di seconde cure per il quale "*La natura di atto di indagine della denuncia presentata dall'amministrazione pubblica nell'esercizio delle proprie funzioni è stata già esclusa, peraltro, dalla giurisprudenza amministrativa, che, sussistendo i presupposti di legge, ne ha già riconosciuto l'accessibilità*" (Cons Stato, Sez. IV, 28 giugno – 10 agosto 2011, n. 4769).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Comunità Montana del Pollino (CS)

Fatto

Il sig. ..... ha presentato al presidente della Comunità Montana del Pollino richiesta di accesso alla deliberazione del suddetto ente prodromica al provvedimento di licenziamento disposto nei confronti dell'istante.

Parte resistente ha negato l'accesso con nota del 10 agosto 2011. Contro tale determinazione in data 25 ottobre u.s. il ..... ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento, comunicando altresì l'assenza del difensore civico negli undici comuni di riferimento della Comunità resistente. Nell'adunanza dell'8 novembre u.s. la Commissione dichiarava la propria incompetenza, ritenendo istituito il Difensore civico a livello regionale. Con istanza di riesame del 13 dicembre u.s. il ricorrente chiede che il ricorso venga deciso nel merito stante l'effettiva e dimostrata inesistenza del difensore civico anche a livello regionale.

Diritto

La Commissione ritiene preliminarmente e in riforma della decisione adottata in data 8 novembre 2011, la propria competenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente, stante l'allegata dimostrazione della inoperatività del difensore civico, oltre che a livello comunale, anche di quello regionale.

Nel merito, quindi, il provvedimento di rigetto impugnato e datato 10 agosto si palesa illegittimo, atteso che la declaratoria di incompetenza ivi contenuta del Presidente della Comunità Montana resistente a pronunciarsi ed eventualmente rilasciare i documenti oggetto di istanze di accesso, non può essere condivisa.

Al riguardo si osserva che l'organo apicale della suddetta Comunità ha la rappresentanza esterna dell'ente e dunque l'istanza ostensiva risulta ben indirizzata.

Quanto alla legittimazione dell'odierno ricorrente al chiesto accesso, non si rinvengono ragioni per escluderla, stante il diretto interesse del medesimo a conoscere tutta la produzione documentale posta in essere in relazione al provvedimento di licenziamento disposto nei suoi confronti.

Pertanto, stante l'errore di fatto in cui è incorsa la scrivente, il ricorso per revocazione è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: ....., ..., ..., ..., ...
contro
Amministrazione resistente: Liceo scientifico statale "....."

Fatto

Le ricorrenti, quali partecipanti ai collegi dei docenti del 1 e del 12 settembre 2011, hanno chiesto di potere accedere ai relativi verbali. Chiariscono le professoresse nel presente gravame che è uso del dirigente scolastico stilare il verbale successivamente alle sedute senza, dunque, che al termine delle riunioni il collegio potesse averne lettura per, eventualmente, approvarlo.

L'amministrazione resistente ha, dapprima, consentito la sola visione dei documenti e, successivamente, ne ha negato l'accesso, con provvedimento del 15 novembre, affermando che la motivazione addotta dalle ricorrenti, ossia omessa lettura ed approvazione dei verbali delle sedute, non è sufficientemente specificata trattandosi di una mera clausola di stile. Prosegue l'amministrazione resistente affermando che non è stata presentata istanza formale e che, pertanto, l'amministrazione non ha comunicato la richiesta ai contro interessati.

Avverso il provvedimento di rigetto, le ricorrenti hanno presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria inviata a questa Commissione, ha comunicato di non potere fornire controdeduzioni dal momento che il Dirigente Scolastico, titolare della pratica, è assente perché convocato presso il Ministero della Pubblica Istruzione; ha, poi, chiesto a questa Commissione di rinviare la decisione al fine di esercitare il proprio diritto di difesa. Con successiva memoria del 19 dicembre, l'amministrazione resistente ha rilevato l'intempestività del ricorso atteso che il medesimo sarebbe stato presentato oltre il termine di trenta giorni previsto dalla legge; infatti, i provvedimenti di diniego in risposta alle istanze del 20 e del 22 ottobre sono, rispettivamente, del 20 e del 29 ottobre. Aggiunge, poi, parte resistente che, secondo parte della dottrina citata nella memoria, il verbale del collegio dei docenti non è soggetto a pubblicazione nell'albo della scuola.

Diritto

Preliminarmente la Commissione comunica che il mancato rispetto del termine di trenta giorni, di cui all'art. 25 della legge n. 241 del 1990, entro il quale la medesima è tenuta ad esprimersi sui gravami avverso dinieghi espressi o taciti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è configurato dalla legge quale rigetto. Pertanto, non è possibile accogliere la richiesta di slittamento della decisione.

Passando all'esame del merito della vicenda, si osserva che, l'istanza delle ricorrenti è preordinata alla conoscenza di documenti relativi ad un procedimento alla cui formazione le medesime hanno partecipato. Tale fattispecie si configura, dunque, quale accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, comma 1 della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale " i soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto di prendere visione del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 241". Nel caso in esame l'interesse delle richiedenti è, dunque, considerato dal legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti il procedimento cui si sia preso parte.

Inoltre, i chiesti documenti sono necessari, anche, per valutare la sussistenza di eventuali irregolarità o illegittimità dell'amministrazione resistente.

Infine, il giorno dal quale decorre il termine per la presentazione del presente gravame è il 15 novembre, data di emanazione dell'ultimo provvedimento di parte resistente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Campania – Stazione di Grottaminarda

Fatto

L'avv. ....., dopo avere parcheggiato la propria auto in una zona adibita a libero parcheggio, è stato, minacciosamente, invitato a liberare l'area da persone che affermavano esserne proprietarie. Pertanto, il ricorrente ha chiesto l'intervento dei Carabinieri per definire la controversia e salvaguardare l'incolumità propria e della sorella da eventuali pericoli. Successivamente, l'avvocato ricorrente ha chiesto di potere accedere alle generalità dei "parcheggiatori abusivi", di avere copia autentica del verbale d'intervento e di conoscere la natura pubblica o privata dell'area in questione; ciò al fine di difendere in giudizio i propri diritti. L'amministrazione resistente ha negato il chiesto accesso ai sensi dell'art. 1049 del d.P.R. n 90 del 2010 ed ha comunicato che i documenti sono acquisibili ai sensi dell'art. 210 del c.p.c. e dell'art. 116 del c.p.p. in ragione della tipologia del giudizio adito.

Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria inviata a questa Commissione, ha comunicato che osta all'accoglimento dell'istanza la natura giudiziaria e non amministrativa dei chiesti documenti.

Diritto

Il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, differisce l'accesso, tra gli altri, ai documenti concernenti l'ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità (art. 1049) ed, in particolare, "le relazioni di servizio e altri atti o documenti presupposti per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti alla attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità". Tali documenti sono sottratti all'accesso fino a quando continui a sussistere l'interesse alla sottrazione per le situazioni inerenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'attività di prevenzione e repressione della criminalità, e comunque non oltre 50 anni.

Pertanto, correttamente l'amministrazione resistente ha, momentaneamente, sottratto all'accesso i documenti contenenti le generalità dei presunti parcheggiatori abusivi e la relazione di servizio. Con riferimento alla richiesta di conoscere la natura dell'area adibita a parcheggio, si osserva che la medesima ha ad oggetto un'informazione e non un documento come tale escluso dall'ambito di applicazione del Capo V della legge n. 241 del 1990.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso e ritenutolo infondato, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria

Fatto

Il prof. ..... è utilmente collocato nelle graduatorie permanenti al fine della nomina in ruolo per l'anno scolastico in corso per l'insegnamento A39 geografia; tuttavia, poiché l'amministrazione resistente ha provveduto ad assumere altri 3 docenti con contratto a tempo indeterminato, pur essendo il ricorrente in possesso del necessario punteggio, quest'ultimo ha chiesto di potere accedere ai documenti relativi alle nomine di immissione in ruolo. Chiarisce il professore nell'istanza di essere stato legittimamente inserito nelle graduatorie a seguito dell'ordinanza del Tar Liguria n. 417/2011, la quale ha accolto la domanda incidentale di sospensione, nonché di volere acquisire gli indicati documenti per tutelare i propri diritti.

Avverso il silenzio rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria inviata a questa Commissione, ha comunicato di avere utilizzato i criteri per immissione in ruolo di cui all'allegato A.3 del D.M. 74/201, concernente istruzioni operative per le assunzioni del personale docente, rispettando l'ordine della graduatoria. In particolare, due posti sono stati assegnati sulla base della graduatoria di merito di concorso, con decorrenza uno dal 2010/2011 e l'altro dal 2011/2012, ed uno dalla graduatoria ad esaurimento.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente è titolare di un interesse qualificato ad accedere ai chiesti documenti atteso che i medesimi sono necessari per valutare l'opportunità di difendere in giudizio i propri diritti.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ordine dei medici, chirurghi ed odontoiatri della Provincia di Ascoli Piceno

Fatto

La ricorrente, medico di emergenza sanitaria territoriale – 118 a causa di un infortunio sul lavoro si è assentata dal servizio dal 23 aprile 2010 al 12 gennaio 2011; successivamente, alcuni colleghi hanno inviato una nota al responsabile del Pronto Soccorso di Ascoli Piceno e ad altri lamentando i gravi disagi delle condizioni di lavoro conseguenti ad un sovraccarico di attività determinato, anche, dalla prolungata assenza della dott.ssa ..... Dopo avere avuto notizia di tale lagnanze la ricorrente ha presentato un esposto nei confronti dei colleghi conclusosi con l'archiviazione. Pertanto, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi la ricorrente, il 27 ottobre, ha presentato istanza di accesso ai documenti, anche istruttori, del procedimento avviato a seguito dell'esposto della medesima.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria del 5 dicembre, ha comunicato di avere chiesto il parere, peraltro allegato alla memoria medesima, della FNOMCEO sulla vicenda, poi ratificato dal Consiglio dell'Ordine, solo il 23 novembre; aggiunge, poi, l'Ordine resistente di stare per inviare ai controinteressati l'istanza della ricorrente e di essere in attesa di eventuali opposizioni ne osservazioni. Afferma, infine, parte resistente di ritenere la ricorrente priva di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere agli indicati documenti atteso che il procedimento disciplinare è stato archiviato.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

L'istanza di accesso della ricorrente è, infatti, preordinata alla conoscenza di documenti relativi ad un procedimento del quale è parte, in qualità di esponente. Tale fattispecie si configura, dunque, quale accesso endoprocedimentale disciplinato dall'art. 10, comma 1 della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale " i soggetti di cui all'art. 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto di prendere visione del procedimento, salvo quanto previsto dall'art. 24". Nel caso in esame l'interesse della richiedente è, dunque, considerato dal legislatore in *re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento a conferire legittimazione a prendere visione ed estrarre copia dei documenti afferenti il procedimento cui si sia preso parte.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Guardia di Finanza – Gruppo di Bari

Fatto

Il ricorrente a seguito del trasferimento d'autorità dal Gruppo Bari al Nucleo pt Bari, al fine di tutelare i propri diritti ed interessi nel giudizio pendente innanzi il TAR Puglia ed, eventualmente, in altre sedi, ha chiesto, il 29 settembre, all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

1. nota del 13.12.2006 avente ad oggetto "traffici illeciti di t.l.e. a firma del Comandante della 1 sezione operativa M.C. ....., controfirmata dall'App. scelto ....., diretta al Comandante del 1 Nucleo Operativo , con la quale l'ispettore ha comunicato al Comandante il mancato impiego, da parte del ricorrente, della pattuglia in servizio di "vigilanza porto per la prevenzione di eventuali atti illeciti";
2. foglio del 2.12.2002 a firma di M.C. .....;
3. relazione inviata al Comandante Provinciale *pro tempore* tra l'11.12.2006 ed i giorni successivi avente ad oggetto "traffici illeciti t.l.e." con la quale, verosimilmente, si informa il Comandante circa eventuali complicità dell'app. ....., con l'ausilio della fonte Astro;
4. eventuali disposizioni dettate dal Comandante provinciale pro tempore, Col. ST. ..... con riferimento al punto 3:
5. ogni altra relazione, annotazione o appunto relativa al ricorrente, redatta o giunta al Gruppo Bari nel periodo intercorrente tra il luglio 2005 ed il 9 gennaio 2008, nonché tutta la corrispondenza inerente il ricorrente intercorsa tra il Gruppo Bari ed il Comando Provinciale di Bari, ad esclusione delle solite comunicazioni matricolari;
6. registri di protocollo, non riservati, in uso al Gruppo Bari relativi al periodo intercorrente tra il 10.07.2005 al 9.01.2008;
7. eventuali determinazioni assunte in ordine alle calunnie mosse da parte della fonte Astro nei confronti del ricorrente e dei militari di un'intera Sezione operativa, ossia la 2 Sezione Operativa Volante comandata, all'epoca, dal ricorrente.

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 3, afferma il ricorrente che i medesimi erano stati chiesti il 20.06.2007 e che, per tutelare il diritto alla riservatezza, i documenti possono essere consegnati previa omissione dei nominativi di persone, targhe di autovetture, nominativi di motonavi, indicazioni di luoghi.

L'amministrazione resistente, con provvedimento del 25.10.2011, ha negato l'accesso agli indicati documenti ai sensi dell'art. 4, lett. a) ed i) del D.M. n. 603 del 29 ottobre 1996, dal momento che i medesimi sono riconducibili ad attività svolte in settori istituzionali della Guardia di Finanza. Aggiunge l'amministrazione resistente, con riferimento ai documenti di cui al punto 3, che la cancellazione di alcune informazioni non è idonea ad assicurare la riservatezza dei contro interessati e, relativamente a tutti gli altri documenti, ritiene insussistente un legame tra gli indicati documenti e l'interesse vantato.

Avverso il provvedimento di rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

Il richiamato regolamento individua, all'art. 4, le "Categorie di documenti inaccessibili per motivi attinenti all'ordine ed alla sicurezza pubblica, nonché alla prevenzione ed alla repressione

della criminalità” ed, in particolare, alla lettera a), i “documenti relativi all'attività investigativa, ispettiva e di controllo dalla cui diffusione possa comunque derivare pregiudizio alla prevenzione e repressione della criminalità nei settori di competenza anche attraverso la conoscenza delle tecniche informative ed operative nonché degli atti di organizzazione interna, quando questa possa pregiudicare le singole attività di indagine”, ed alla lettera i), i “documenti del Corpo della Guardia di Finanza inerenti all'emanazione di ordini di servizio, nonché all'esecuzione del servizio stesso, relazioni, rapporti, ed informative concernenti l'attività svolta nei settori istituzionali”.

Poiché, secondo quanto affermato dall’amministrazione resistente, i chiesti documenti sono esclusi dall’accesso ai sensi della richiamata normativa secondaria, che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi non può disapplicare, il ricorso è respinto.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – Ufficio trattamento Giuridico, Mobilità e Contenzioso del Personale

Fatto

La ricorrente, quale partecipante al concorso pubblico, per esami, per il conferimento di 26 posti di categoria A, nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, esclusa dalle prove orali, ha chiesto di potere accedere al proprio elaborato.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione resistente, nella memoria inviata a questa Commissione il 14 dicembre 2011, ha comunicato la propria disponibilità a concedere i chiesti documenti, previo appuntamento con gli uffici.

Diritto

La scrivente Commissione, preso atto della memoria dell'amministrazione resistente del 14 dicembre u.s. di cui alle premesse in fatto, ritiene il ricorso improcedibile per intervenuta cessazione della materia del contendere.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Scuola Secondaria di Primo Grado Statale "....."

Fatto

Il prof. ....., docente di Tecnologia presso l'Istituto resistente e componente la RSU d'Istituto ha chiesto con istanze del 19, 20 e 21 ottobre di potere accedere ai seguenti documenti:

a) schede dei progetti di ampliamento e arricchimento dell'offerta formativa a.s. 2011/2012 presentati dai referenti nel Collegio dei docenti del 18 ottobre 2011, unitamente alle schede di valutazione di ciascun progetto con indicato il punteggio attribuito ad ogni singola voce;

b) verbali del Collegio dei Docenti dell'1, dell'8 settembre e del 18 ottobre 2011;

c) verbali dei Consigli di Classe a.s. 2011/2012 relativi alle 36 classi d'Istituto, di cui alla comunicazione n. 21 del 20 settembre 2011 del Dirigente scolastico, unitamente ai documenti ivi allegati.

Le istanze sono state formulate al fine di valutare l'opportunità di tutelare nelle sedi opportune i propri diritti in materia di trasparenza.

L'amministrazione resistente ha concesso l'accesso ai documenti di cui alla lettera c), ed ha negato l'accesso agli altri ritenendo il ricorrente privo di un interesse ad accedere ai medesimi. Infatti, aggiunge il Dirigente scolastico la qualità di rappresentante della RSU non attribuisce al ricorrente la legittimazione ad avere acceso a tutti i documenti detenuti dall'amministrazione ma, solo, a quelli connessi allo svolgimento della sua funzione; infine il Dirigente ha invitato il ricorrente a riformulare la richiesta adducendo una motivazione puntuale e non generica.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti. Nel presente gravame, inoltre, il prof. ..... ha ricordato le competenze della RSU in materia di informazione preventiva, successiva e contrattazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del CCNL 2006/2009.

L'Istituto resistente ha inviato una memoria a questa Commissione con la quale, dopo avere ripercorso i rapporti tra il ricorrente e l'amministrazione, ha comunicato di avere già fornito copia al ricorrente dei verbali del Collegio Docenti dell'1 e dell'8 settembre.

Diritto

Preliminarmente si ricorda che il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è un atto nel quale sono resentate le scelte pedagogiche, organizzative e gestionali delle scuole di un determinato territorio, nel quale sono indicate le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche e le risorse previste per realizzarli. Il P.O.F. viene elaborato e aggiornato, di norma, ogni anno in base alle caratteristiche sociali, culturali, scolastiche e demografiche del contesto di appartenenza delle scuole. Inoltre, si occupa:

- delle possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie;
- delle discipline e attività aggiuntive nella quota facoltativa del curricolo;
- delle azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate;
- dell'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- dell'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi;

- delle modalità e dei criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento dei crediti;
- dell'organizzazione adottata per la realizzazione degli obiettivi generali e specifici dell'azione didattica;
- dei progetti di ricerca e sperimentazione.

Nel caso in esame non c'è dubbio che il ricorrente, sia in qualità di rappresentante della RSU sia di insegnante, sia titolare di in interesse qualificato ad accedere a tali documenti. Infatti, il P.O.F. incide sui molteplici profili dell'attività degli insegnati, quali ad esempio, l'orario, la sede etc. in ordine ai quali il rappresentante sindacale unitario ha il diritto di acquisire i connessi documenti.

Con riferimento ai documenti di cui alla lettera b) ed, in particolare, ai verbali del Collegio dei Docenti dei giorni 1 ed 8 settembre, si osserva che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, che il ricorrente ha già acquisito copia dei medesimi. Relativamente alla seduta del Collegio dei Docenti del 18 ottobre 2011, il ricorso è fondato atteso che il professore avendovi partecipato è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai relativi verbali.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Legione Carabinieri Abruzzo – SM Nucleo Relazioni con il Pubblico

Fatto

Il Maresciallo Capo ..... ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere ai seguenti documenti:

a) relazione/annotazione di servizio redatta dal ricorrente il 18 ottobre 2010 e consegnata al Comandante della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo il 19 ottobre 2010, concernente i fatti accaduti presso la Stazione medesima il 17 ottobre 2010 ad opera dell'Appuntato Scelto .....;

b) relazione/annotazione di servizio redatta dal ricorrente il 7 aprile 2011 e consegnata al Comandante della Compagnia Carabinieri di Avezzano l'11 aprile 2011 – in sede di rapporto tenutosi presso la stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo - concernente i fatti accaduti presso la Stazione medesima il 17 ottobre 2010 ad opera dell'Appuntato Scelto .....;

c) lettere, rapporti, interlocuzioni redatte, in ordine agli avvenimenti narrati nelle suindicate relazioni di servizio, dal Comando Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo per finalità amministrative e/o disciplinari, nonché relativa corrispondenza dalla medesima ricevuta dai Comandi superiori;

d) lettere, rapporti, interlocuzioni redatte, in ordine agli avvenimenti narrati nelle suindicate relazioni di servizio, dal Comando Compagnia Carabinieri di Avezzano per i comandi gerarchici superiori, per finalità amministrative e/o disciplinari, nonché quelle in rapporto di correlazione e/o conseguenza con:

- la comunicazione del ricorrente del 16 luglio 2011, ai sensi dell'art. 748, comma 5 del d.P.R. n. 90 del 2010;
- le istanze del ricorrente presentate il 20 aprile 2011 ed il 1 agosto 2011 per conferire con il Comandante della Legione "Abruzzo";
- l'istanza del ricorrente presentata il 6 giugno 2011 per essere trasferito dalla Stazione di Rocca di Mezzo, collegata ai riflessi scaturenti dalle evidenziate vicende;

e) ordine di servizio n. 21/10 del 17 ottobre 2010 della Stazione di Rocca di Mezzo, relativo al servizio di pattuglia a piedi composta dal ricorrente e dall'Appuntato ....., con l'eventuale apposizione degli omissis che si ritenessero necessari;

f) memorie del servizio giornaliero cartaceo della Stazione di Rocca di Mezzo, così stabilmente detenuto, relativo al giorno 17 ottobre 2010, limitatamente ai servizi svolti dal ricorrente e dall'Appuntato .....;

g) modello A/30 cartaceo (elenco dei militari aventi titolo alla consumazione del pasto con oneri a carico della A.D.) della Stazione di Rocca di Mezzo, stabilmente detenuto, relativo al giorno 17 ottobre 2010, per la parte relativa al ricorrente ed all'Appuntato .....;

h) modello Sup2 cartaceo (tabella mensile delle prestazioni lavorative del personale) della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, relativo al mese di ottobre 2010 per la parte relativa al ricorrente ed all'Appuntato .....;

i) riproduzione su supporto cartaceo del documento informatico concernente il memoriale del servizio giornaliero del 17 ottobre 2010 della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, tratto in forma intellegibile dal sistema informatico per l'automazione del memoriale del servizio, limitatamente ai servizi svolti dal ricorrente e dall'Appuntato .....;

j) riproduzione su supporto cartaceo del documento informatico concernente l'ordine di servizio n. 21/10 del 17 ottobre 2010 della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo, tratto in forma intellegibile dal sistema informatico per l'automazione degli ordini di servizio.

Afferma il ricorrente che tali documenti sono necessari per documentare adeguatamente la gravità dei motivi di servizio in ordine ai quali ha chiesto di conferire con il Comandante della Legione Abruzzo, con istanze del 20 aprile e del 1 agosto 2011, allo stato pendenti perché in attesa di valutazione. Aggiunge il ricorrente di esercitare tale diritto ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, atteso che tali documenti sono strumentali al distinto procedimento di trasferimento del 6 giugno 2011, chiesto in conseguenza delle ripercussioni cagionate dalle vicende evidenziate nelle relazioni di servizio. Riferisce, infatti, il ricorrente nell'odierno gravame di avere assistito, il 17 ottobre 2010, a gravi fatti compiuti dall'Appuntato ..... configuranti i reati militari di omessa presentazione in servizio e disobbedienza (artt. 123 e 173 del Codice Penale Militare di Pace), di avere inviato delle relazioni scritte su tali fatti e di avere chiesto, diverse volte, di potere essere ascoltato dai superiori gerarchici.

Il ricorrente, il 27 ottobre, ha avuto copia parziale dei chiesti documenti ed, in particolare, solo ad una parte dei documenti di cui alle lettere a) e b). Infatti, la Legione Carabinieri Abruzzo – Stazione di Rocca di Mezzo - con provvedimento del 22 ottobre, ha negato l'accesso ai documenti di cui alle lettere c), e), f), i) ed l) perché atti giudiziari acquisiti dall'Autorità Giudiziaria con specifico provvedimento; il Comando Legione Carabinieri Abruzzo SN Nucleo Relazioni con il Pubblico, con provvedimento del 26 ottobre, ha integralmente accolto l'istanza.

Avverso il provvedimento di parziale rigetto, il ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

L'amministrazione ha allegato alla propria memoria del 12 dicembre, il provvedimento del 6 dicembre 2011 della Compagnia di Avezzano con la quale quest'ultima, relativamente ai documenti di cui alla lettera b), afferma che, per mero errore materiale, la terza pagina non è stata allegata; con riferimento ai documenti di cui alla lettera a), specifica che tale documento esiste, e coincide con quello inviato al Comandante della Stazione Carabinieri di Rocca di Mezzo.

Alla citata memoria del 12 dicembre è stato allegato, anche, il documento del 5 dicembre 2011 della Stazione di Rocca di Mezzo, la quale, relativamente ai documenti di cui alla lettera a), afferma che la relazione di servizio del 18 ottobre 2010, con rapporto riservato, successivamente declassificato, è stata inviata al Comando scrivente il 22 ottobre unitamente ad altri documenti; tutti i documenti ad eccezione della comunicazione, poi, declassificata sono stati già consegnati al ricorrente. Ribadisce, poi, la Stazione di Rocca di Mezzo, che i documenti di cui alle lettere e), f), i), l), non sono accessibili perché sottoposti a sequestro penale dell'Autorità Giudiziaria. Infine, afferma che i documenti di cui alle lettere g) e h), sono sottratti all'accesso perché trattasi di dati sensibili in ordine non è acquisito il consenso dell'interessato.

Diritto

Relativamente ai documenti di cui alla lettera a), qualora i medesimi non fossero già stati consegnati al ricorrente si invita il Comando Legione Carabinieri di Avezzano a fornirne copia al ricorrente atteso che, trattandosi di documenti conseguenti ad una relazione di servizio stilata dal ricorrente, il medesimo è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedervi.

Con riferimento ai documenti di cui alle lettere g) e h), detenuti dal Comando Legione Carabinieri della Stazione di Rocca di Mezzo, si osserva che il c.d. Codice sulla privacy, d.lgs. n. 196 del 2003 agli articoli 59 e 60, rinvia alla legge generale sul procedimento amministrativo la disciplina dell'accesso ai documenti contenenti dati personali, ivi compresi i dati sensibili. Il Codice in esame, poi, stabilisce un regime particolare dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, affermando che "il trattamento è consentito se la situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare con la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile".

Pertanto, nel caso di dati sensibili, con esclusione di quelli c.d. super sensibili, è consentita la comunicazione a privati (accesso) dei dati detenuti dall'amministrazione purché siano osservate

le relative disposizioni. Qualora, invece, i chiesti documenti contengano dati super sensibili spetta all'amministrazione effettuare il bilanciamento degli opposti interessi.

Per quanto riguarda i documenti di cui alle lettere e), f), i), l), correttamente l'amministrazione ha negato l'accesso atteso che i medesimi sono stati acquisiti mediante sequestro dall'Autorità Giudiziaria.

Infine, relativamente al documento declassificato compreso tra quelli di cui alla lettera a), si invita l'amministrazione a volere motivare il proprio diniego; in attesa dell'acquisizione di tale motivazione il termine per la decisione resta interrotto.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, in parte lo accoglie e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte, in parte lo respinge, in parte lo sospende ed i termini di legge sono interrotti in attesa dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate - Roma

Fatto

L'istante, per mezzo del proprio legale, ha chiesto il 13 ottobre 2011 all'Agenzia delle entrate di Roma copia dei contratti di locazione di un appartamento sito in via dei Genieri in Roma stipulati dall'1 luglio 2009 a oggi dalla proprietaria dello stesso, sig.ra ..... Egli necessita di tali documenti per dimostrare che tale immobile, da cui è stato sfrattato, è stato locato a terzi estranei al nucleo familiare della proprietaria, contrariamente a quanto dichiarato dalla stessa per legittimare la disdetta dell'originario contratto di locazione, al fine di ottenere il conseguente indennizzo, per come previsto dalla legge in materia.

L'Amministrazione, con nota del 2 novembre 2011, pur riconoscendo l'interesse del ..... all'accesso, ha negato l'ostensione documentale, sul presupposto della necessità di una richiesta dell'Autorità giudiziaria, per come disposto dall'art. 18 c. 3 del T.U. 131/86 sull'imposta di registro, il quale stabilisce che il rilascio di copie a persone diverse dalle parti contraenti, dai loro aventi causa o da coloro nel cui interesse la registrazione è stata eseguita può avvenire soltanto su autorizzazione del pretore competente.

Avverso tale diniego il ..... ha presentato il 29 novembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

Non appare a questa Commissione convincente il diniego operato da parte resistente sulla base del disposto del d.p.r. 131/86: va infatti considerato come l'introduzione della legge 241/90 abbia in tutto ridisciplinato l'intera materia, innovando la ratio stessa del diritto di accesso nei sensi della trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. In ossequio all'efficacia di tale Legge l'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi a verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta.

Nel caso in questione l'interesse dell'istante, ai fini della tutela dei propri interessi giuridici, è pacifico, ed è riconosciuto peraltro dall'amministrazione stessa nella sua nota datata 2 novembre 2011. Per quanto riguarda invece l'esistenza di interessi contrapposti all'esercizio del diritto di accesso, e in particolare quello alla riservatezza della parte controinteressata, va rammentato che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente: lo stesso decreto 29 ottobre 1996 n. 603 del Ministero delle finanze, recante disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso in attuazione della legge 241/90, che pure all'art. 5 c. 1 lett. e) esclude dall'accesso gli "atti registrati che non sono soggetti ad obbligo di trascrizione né ad altra forma di pubblicità verso terzi", quali i contratti di locazione, ne garantisce peraltro l'accessibilità qualora la conoscenza degli stessi sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti propri di coloro che ne fanno motivata richiesta.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli studi di Verona

Fatto

L'istante il 21 ottobre 2011 ha chiesto all'Università di Verona copia della nota del 2 settembre 2011 indirizzata dall'Ateneo stesso all'Università degli studi di Trieste e relativa all'iscrizione dell'istante al corso dottorale di ricerca in diritto costituzionale, XXIV ciclo, presso l'Università degli studi di Verona., al fine di verificare tale comunicazione. Non avendo ottenuto risposta dall'Amministrazione, il 25 novembre il ..... ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Parte resistente, con memoria del 6 dicembre 2011, comunica di aver risposto all'istanza di accesso il 15 novembre 2011. Dalla nota indirizzata al ricorrente, e allegata in memoria, si desume che l'amministrazione ha concesso la sola visione, e non anche la copia, del documento richiesto, ai sensi dell'art. 22 c. 1 lett. b) e dell'art. 25 c. 2 della legge 241/90.

Il ricorrente, con nota inviata a questa Commissione il 5 dicembre 2011 a seguito della soprascritta comunicazione dell'Ateneo, insiste nel ricorso, per ottenere anche in copia l'atto richiesto.

Diritto

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

Non appare infatti legittimo concedere la sola visione dei documenti senza la possibilità di estrarne copia, poiché l'esercizio del diritto di accesso deve considerarsi comprensivo di entrambe le modalità. Ciò emerge proprio dalla lettura della legge 241/90, richiamata dall'Amministrazione per motivare il parziale diniego, la quale, all'art. 25 c. 1, prevede che "il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi", e, all'art. 22 c. 1 lett. a), prevede che per diritto di accesso deve intendersi "il diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi". La circostanza che il legislatore abbia in tale modo definito l'accesso induce a ritenere superata la concezione dell'accesso attenuato consistente nella sola visione dell'atto, asseverando, viceversa, una impostazione della modalità di accesso che oltre alla visione comprenda anche l'estrazione di copia del documento. Pertanto, salvo il caso in cui sia lo stesso accedente a voler esercitare il diritto nella forma della sola visione del documento, la disciplina dell'accesso prevede l'esame e l'estrazione di copia come modalità congiunte e ordinarie dell'esercizio del diritto, senza richiamare deroghe o eccezioni di sorta (cfr. ex multis TAR Lazio, sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212).

A ulteriore riprova di quanto sopra scritto si noti poi come il limite contenuto nell'art. 8 c. 5, dell'abrogato dpr n. 352/92, relativo alla sola visione del documento in presenza di contro interessati, non compaia più nel dpr n. 184/06; in particolare l'art. 10, nel dettare la disciplina dei casi di esclusione, rinvia puramente e semplicemente all'art. 24 della legge. Quest'ultima disposizione, in caso di conflitto tra accesso e privacy, non distingue più tra visione ed estrazione di copia, al contrario, il c. 7 stabilisce che deve essere comunque garantito ai richiedenti l'accesso (e non più la sola visione dei documenti) per la cura e la difesa dei propri interessi giuridici. Ciò consente altresì di ritenere superato l'orientamento giurisprudenziale che, in fattispecie simili, limitava l'accesso alla sola visione.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'Amministrazione a riesaminare la questione, entro trenta giorni, sulla base delle considerazioni svolte.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli studi della Basilicata

Fatto

L'istante, avendo partecipato senza esito alla selezione per l'assunzione di un docente di diritto dell'handicap e dell'integrazione sociale, nonché per il laboratorio di educazione alla cittadinanza, presso l'Università in epigrafe, ha chiesto il 27 ottobre 2011 copia del verbale in cui il comitato ordinatore della Facoltà ha valutato i candidati e ha per effetto attribuito gli incarichi, nonché del curriculum dei vincitori. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione, il ..... ha presentato il 9 dicembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 16 dicembre 2011 obietta l'irregolarità dell'istanza, in quanto non sarebbe consentita l'estrazione di copia dei documenti senza previo esame degli stessi, e inoltre che la richiesta dei curriculum configurerebbe un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione.

Diritto

La Commissione ritiene l'odierno gravame meritevole di accoglimento.

L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene sussista in capo all'accedente una situazione giuridica concreta e attuale, conseguente alla qualità di partecipante alla procedura di selezione, e una connessione di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta: l'interesse dell'accedente attiene infatti non soltanto ad una corretta valutazione della sua posizione in sé considerata ma anche ad una corretta valutazione della sua posizione con riferimento alle altre, al fine di scongiurare una eventuale disparità di trattamento lesiva della sua sfera giuridica. Oltre al fatto che la *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Va infine aggiunto, qualora gli atti richiesti riportino dati personali di terzi, che il diritto di accesso è prevalente sull'esigenza di riservatezza del terzo ogniqualvolta venga in rilievo per la cura o difesa di interessi giuridici del richiedente, ciò soprattutto quando, al fine di verificare la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, occorra provvedere ad un esame comparativo delle varie posizioni da essa valutate.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e invita conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Università telematica "Niccolò Cusano"

Fatto

L'istante, avendo partecipato senza esito alla selezione per l'assunzione di un docente di diritto dell'Unione europea presso l'Università in epigrafe, ha chiesto il 7 novembre 2011 copia del verbale in cui il comitato tecnico della Facoltà ha valutato i candidati e ha per effetto attribuito l'incarico, nonché del curriculum del vincitore. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione, il ..... ha presentato il 9 dicembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 14 dicembre 2011 afferma che l'istanza, pur riportando la data redazionale 7 dicembre 2011, è pervenuta all'Ateneo il 25 novembre 2011, via posta ordinaria, in una busta dell'Università di Valencia in Spagna con affrancatura senza data dei Paesi Bassi. L'università inoltre, considerata la presenza di un controinteressato all'ostensione documentale, ha notificato a quest'ultimo la richiesta, ed è in attesa di eventuali osservazioni in merito per decidere sull'istanza. Tanto premesso, parte resistente ritiene il gravame intempestivo.

Diritto

La Commissione, avendo necessità, per decidere, di conoscere puntualmente la data di inoltro dell'istanza, invita il ricorrente a comunicargliene prova.

PQM

La Commissione invita il ricorrente a comunicarle quanto richiesto. I termini di legge sono interrotti per l'adempimento dell'incombente istruttorio.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Università degli studi di Macerata

Fatto

L'istante, avendo partecipato senza esito alla selezione per l'assunzione di un docente di diritto amministrativo e degli enti locali presso l'Università in epigrafe, afferma di aver chiesto l'8 novembre 2011 copia della graduatoria dei candidati idonei e del verbale in cui il Consiglio di Facoltà ha valutato i candidati e ha per effetto attribuito l'incarico. Non avendo ricevuto risposta alcuna dall'amministrazione, il ..... ha presentato il 9 dicembre 2011 ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente nega la correttezza della data di presentazione dell'istanza, che, in busta priva di qualunque timbro postale, risulta presentata a mano al protocollo dell'Ateneo il 29 novembre 2011. Quanto chiesto è stato in ogni caso, nelle more, già inviato al ricorrente in data 16 dicembre 2011.

Diritto

Vista la memoria di parte resistente si ritiene cessata la materia del contendere.

Questa Commissione, tuttavia, non può esimersi dallo stigmatizzare il comportamento del ricorrente, che, dalla ricostruzione del fatto, risulta aver prospettato l'accaduto in maniera non veritiera.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: dott. .....
contro
Amministrazione resistente: Università di Brescia

Fatto

Il dott. ....., dottorando in Diritto commerciale (XXIV ciclo) all'Università di Brescia, non è stato ammesso a sostenere l'esame finale. Per difendere i suoi interessi ha quindi chiesto all'Amministrazione, il 26 ottobre 2011, di accedere a 11 verbali del Collegio dei docenti, e inoltre, il 2 novembre 2011, di accedere alle domande di iscrizione dei dottorandi del XXIII, XXIV e XXV ciclo, alle relazioni sulle attività e ricerche da loro svolte e a ogni altra comunicazione inviata dai dottorandi agli uffici competenti in merito.

L'Università il 25 novembre 2011 ha autorizzato l'accesso ai verbali chiesti, ad eccezione di uno, datato 25 ottobre 2011, in quanto non ancora disponibile, e il 2 dicembre 2011 ha autorizzato l'accesso alle domande di iscrizione e alle relazioni sulle attività e ricerche svolte, relative ai dottorandi del XXIII, XXIV e XXV ciclo, subordinando tuttavia il rilascio dei documenti all'effettivo incasso dei diritti di riproduzione.

Lamentando tali sopra scritte comunicazioni quali parziali dinieghi il dott. ..... ha presentato il 25 novembre, il 2 dicembre e 3 dicembre 2011 dei ricorsi, integrati il 5 dicembre con ulteriori memorie, a questa Commissione, che li ha accorpati per motivi di connessione soggettiva e oggettiva.

Memoria di parte resistente del 13 dicembre comunica di aver ricevuto il 5 e 6 dicembre i bonifici di ristoro dei costi di riproduzione, e di aver quindi trasmesso, il 5 e 7 dicembre, tutte le domande di iscrizione e relazioni richieste, nonché tutti i verbali, ad eccezione di quello del 25 ottobre 2011, riportante la non ammissione del ..... all'esame dottorale. In merito al verbale mancante, nelle more pervenuto all'ufficio, esso non è stato trasmesso perché il ricorrente l'1 dicembre 2011 ha chiesto al rettore dell'Università di valutare la sua posizione, e parte resistente ha ritenuto opportuno attendere la determinazione rettorale.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della memoria di parte resistente, ritiene di dover considerare cessata la materia del contendere, ad eccezione di quanto riguarda il rilascio del verbale del Collegio dei docenti del 25 ottobre 2011.

In merito a quest'ultimo, la Commissione ritiene il gravame meritevole di accoglimento. Non appare congrua, infatti, la motivazione proposta dall'Amministrazione per giustificare il diniego, ovvero l'attesa di una possibile nuova determinazione rettorale. L'amministrazione cui sia indirizzata la richiesta di accesso, nel decidere se rilasciare o meno i documenti oggetto della richiesta, deve limitarsi ad effettuare le valutazioni richieste dalla legge, in particolare deve verificare la sussistenza di un interesse sufficientemente differenziato rispetto a quello del quisque de populo, e che non sussistano altri interessi meritevoli di tutela che, ai sensi dell'art. 24 l. 241/90, si frappongano all'accoglimento della richiesta. Il criterio da utilizzare ai fini del riconoscimento della situazione legittimante all'accesso deve individuarsi, in concreto, nella sussistenza di un collegamento tra i documenti oggetto della domanda di accesso e la sfera di interessi del soggetto promotore dell'episodio ostensivo, collegamento dimostrabile in modi diversi, purché sufficienti a dimostrare il carattere non emulativo né inconsistente, ma serio e oggettivamente percepibile, dell'interesse conoscitivo alla base della richiesta di accesso (cfr. TAR Campania n. 2801/05).

Per quanto si riferisce all'odierno gravame, in particolare, questa Commissione ritiene sussista in capo all'accedente una situazione giuridica concreta e attuale, conseguente alla qualità di

partecipante al corso dottorale, e una connessione di strumentalità fra l'interesse del ricorrente e la documentazione chiesta: tanto appare peraltro implicitamente confermato dall'operato stesso dell'Amministrazione, che nulla ha obiettato nel concedere accesso agli altri dieci verbali, di identica natura, richiesti dall'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi dichiara il ricorso parzialmente improcedibile per cessazione della materia del contendere, e per il resto lo accoglie, invitando conseguentemente l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni, nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Agenzia delle entrate di Terni

Fatto

L'istante il 28 novembre 2011 ha chiesto all'Amministrazione in epigrafe di accedere al contratto di locazione di un appartamento contiguo al suo stipulato dal proprietario dello stesso con un signore albanese di nome ....., al fine di conoscere le generalità complete di quest'ultimo, onde citarlo come teste in giudizio, in merito alla costruzione di un camino. Nell'occasione il responsabile del procedimento avrebbe dichiarato verbalmente di ritenere che l'accesso andrebbe negato.

Il 29 novembre 2011, avverso tale preannuncio di diniego, il ..... ha presentato ricorso a questa Commissione.

Memoria del 12 dicembre 2011 di parte resistente eccepisce preliminarmente la presentazione del ricorso in assenza sia di un diniego espresso sia di un silenzio rigetto, e in subordine ne chiede il rigetto, essendo i documenti chiesti non più nella disponibilità dell'amministrazione.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente l'inammissibilità del gravame, atteso che, dalla ricostruzione del fatto, emerge come l'Amministrazione non abbia negato l'accesso, né esplicitamente, né con un silenzio-rigetto, né tantomeno lo abbia differito, ed essendo il ricorso alla Commissione per l'accesso presentabile da parte dell'interessato solamente, ai sensi dell'art. 12, c. 1, DPR 184/06, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Genertel s.p.a.
contro
Amministrazione resistente: INPS – Venezia

Fatto

A seguito di un incidente automobilistico in cui il sig. ..... è rimasto permanentemente invalido, lo stesso e altri hanno intentato causa al sig. ..... e al di lui assicuratore Genertel per il risarcimento dei danni da lucro cessante derivante dall'inabilità lavorativa riportata dal .....

Genertel, a mezzo del proprio legale, intendendo contrastare tale richiesta risarcitoria, ha chiesto il 13 ottobre 2011 all'INPS, al fine di conoscere l'ammontare delle provvidenze erogate al ....., di ottenere copia della concessione del beneficio e dell'erogazione delle provvidenze medesime.

Con nota del 17 ottobre 2011, ricevuta da parte ricorrente il 24 ottobre, l'Amministrazione ha negato l'accesso.

Il 22 novembre 2011, avverso tale diniego, Genertel spa ha presentato ricorso a questa Commissione, chiedendone l'accoglimento.

Memoria di parte resistente del 7 dicembre 2011 afferma che, a seguito di riesame dell'istanza di accesso, ha provveduto a informare il legale di Genertel sull'ammontare delle provvidenze erogate al ..... Insiste tuttavia l'INPS nel negare il rilascio di copia della documentazione attestante l'avvenuta concessione dei benefici e l'erogazione dei medesimi, in quanto contenenti dati sensibili sottratti all'accesso di terzi dal combinato disposto dell'art. 17 e dell'all. A del Reg. INPS per la disciplina del diritto di accesso.

Diritto

La Commissione, rilevato come il diniego operato dall'Amministrazione derivi dal combinato disposto dell'art. 17 e dell'all. A del Reg. INPS per la disciplina del diritto di accesso, e non disponendo dei poteri necessari a disapplicare la citata disposizione regolamentare, ritiene di dover rigettare l'odierno ricorso.

PQM

La Commissione rigetta il gravame.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'interno

Fatto

Il sig. ..... il 29 settembre 2011 ha chiesto al Ministero dell'interno i nominativi dei funzionari che si occupano dell'istanza con cui ha richiesto la cittadinanza italiana. In mancanza di ogni risposta il 18 novembre 2011, contro tale silenzioso diniego, il sig. ..... ha indirizzato un ricorso a questa Commissione e alla Prefettura di Ravenna, chiedendone l'accoglimento.

Il 9 dicembre 2011 è pervenuta a questa Commissione una memoria della Prefettura di Ravenna in cui si afferma che, essendosi conclusa, con parere favorevole, la fase istruttoria del procedimento di concessione della cittadinanza italiana al ....., il fascicolo è stato trasmesso al Ministero dell'interno per la formulazione del provvedimento finale. Alla Prefettura risulta poi una istanza, in cui il ..... ha chiesto accesso agli atti del procedimento in oggetto e di conoscere i nominativi dei funzionari responsabili, datata 12 settembre 2011. A tale istanza la Prefettura ha dato riscontro il 16 settembre 2011, concedendo l'accesso, indicando il nominativo del funzionario responsabile dell'Ufficio cittadinanza, e inoltrando l'istanza anche al Ministero dell'interno, che attualmente tratta la pratica.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente che quanto chiesto nell'odierno gravame, ovvero il nominativo del responsabile del procedimento, non rientra nell'ambito di applicazione del diritto di accesso di cui al Capo V della legge 241/1990, e pertanto la Commissione, dovendo i ricorsi alla medesima indirizzati essere rivolti, da parte dell'interessato, avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, oppure, da parte del controinteressato, avverso le determinazioni che consentono l'accesso, non è competente a esprimersi.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig.ra .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero dell'economia e delle finanze

Fatto

La sig.ra ..... il 22 ottobre 2011 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze copia della relazione ministeriale relativa a un ricorso al Capo dello Stato presentato il 14 aprile 2011 dalla sig.ra ..... contro l'INPDAP. Non avendo avuto risposta in merito a quanto chiesto, la sig.ra ..... il 29 novembre 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. La legittimazione della ricorrente all'accesso si fonda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 lett. a) della legge n. 241/90, sulla sua natura di atto endoprocedimentale, non essendo dubbia l'incidenza del documento chiesto nella sfera giuridica dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni nei sensi di cui in motivazione.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: sig. .....
contro
Amministrazione resistente: Ministero del lavoro

Fatto

Il sig. ..... il 14 ottobre 2011 ha chiesto al Ministero del lavoro copia della relazione ministeriale relativa a un ricorso al Capo dello Stato presentato l'8 gennaio 2011 dal sig. ..... contro l'INPDAP di Avellino. Non avendo avuto risposta in merito a quanto chiesto, il sig. ..... il 16 novembre 2011 ha presentato ricorso a questa Commissione.

Diritto

Il gravame risulta meritevole di accoglimento. La legittimazione del ricorrente all'accesso si fonda, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 c. 1 e dell'art. 10 c. 1 lett. a) della legge n. 241/90, sulla sua natura di atto endoprocedimentale, non essendo dubbia l'incidenza del documento chiesto nella sfera giuridica dell'istante.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie, e per gli effetti invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso entro trenta giorni nei sensi di cui in motivazione.

Dott. .....
Via .....
00124 - Roma
E, p.c.
Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione Generale Ufficio VIII
Via Luigi Pianciani, 32
00185 - Roma

OGGETTO: Richiesta di parere in ordine alla interpretazione della decisione 8 novembre 2011, n. 30.

Il dott. ..... ha chiesto all'Ufficio scolastico regionale per il Lazio di accedere a una relazione ispettiva disposta nei confronti della preside del 302° C.D. di Roma a seguito della segnalazione dei comportamenti della preside presentata il 21 gennaio 2011 dal medesimo, all'epoca presidente dei rappresentanti genitoriali nel Consiglio di circolo della stessa scuola. Avendo l'Amministrazione negato l'accesso l'istante si è rivolto a questa Commissione, la quale, appreso da memoria di parte resistente l'essere i documenti chiesti una serie articolata di relazioni ispettive sull'operato della sopra scritta preside, e tenuto conto del dettato del DM 60/96, il quale prevede l'accesso alle relazioni ispettive limitatamente alla parte riguardante il richiedente, si è espressa favorevolmente al ricorrente, con il limite che, essendo l'interesse sotteso all'istanza rivolto non a tutta la relazione ispettiva, ma alla parte di essa contenente atti o fatti che riguardano il dott. ....., l'Amministrazione avrebbe potuto oscurare la relazione nelle parti palesemente estranee all'interesse del ricorrente, per come dal medesimo manifestato.

Il 30 novembre 2011 il ricorrente ha chiesto a questa Commissione di chiarire la portata della facoltà, per l'Amministrazione, di oscurare le parti estranee all'interesse del ricorrente, ovvero se possa intendersi d'interesse del ricorrente anche la visione delle parti relative ai fatti contestati dal dott. ..... e da altri membri del Consiglio di circolo, e che hanno dato avvio all'ispezione.

In merito, questa Commissione ha inteso, con la sua decisione, permettere al ricorrente l'accesso sia alle parti della relazione ispettiva che lo riguardano per la tutela della propria onorabilità (espressioni irriguardose, selezione della corrispondenza, etc), sia alle parti riguardanti l'accertamento dei fatti contestati alla preside.

La facoltà per l'Ufficio scolastico di oscurare parti della relazione deriva dal fatto che, stante quanto dichiarato dall'Amministrazione sulla particolare articolazione e ampiezza della relazione ispettiva, è possibile siano stati in essa affrontati aspetti che non riguardano il ricorrente né dal lato degli attriti personali né da quello, connesso alla qualità di genitore e rappresentante, dell'accertamento delle contestate manchevolezze nella gestione dell'istituto.

Nel caso vi fossero, tali parti ricadrebbero sotto il dettato del DM 60/96, il quale vieta l'accesso alle relazioni ispettive nelle parti che non riguardino il richiedente: regolamento che questa Commissione, non essendo dotata dei necessari poteri, non potrebbe in ogni caso disapplicare.

Avverso le decisioni della Commissione, ad ogni modo, è possibile ricorrere al Tribunale amministrativo regionale nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, della decisione che lo riguarda.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: .....
contro
Amministrazione resistente: Provincia di Roma

Fatto

La ricorrente, dipendente assunta con contratto a tempo indeterminato presso la società ELEA s.p.a. attualmente sospesa dal lavoro in regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, ha chiesto all'amministrazione resistente di potere accedere all'elenco delle assunzioni effettuate dalla società, nonché da quelle dalla medesima controllate, nel periodo tra il 1 novembre 2010 ed il 31ottobre 2011. In particolare, la ricorrente ha chiesto di potere accedere a:

a) numero di risorse inserite;
b) tipologia di contratto stipulato;
c) data di inizio e termine del contratto;
d) sede di lavoro ove le risorse sono state, eventualmente, assegnate;
e) qualifica e livello contrattuale assegnato;
f) numero totale di risorse inserite con contratto a tempo indeterminato.

Motiva la ricorrente che i documenti contenenti tali informazioni sono necessari per, eventualmente, tutelare la propria posizione in un procedimento civile. Infatti, l'inserimento di personale nell'organico di un'azienda in regime di Cassa integrazione guadagni straordinaria, determina per i lavoratori inseriti nel relativo programma la sua perdita e la maturazione del diritto a chiedere all'azienda, in sede giurisdizionale, un equo indennizzo.

Avverso il silenzio rigetto, la ricorrente ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi chiedendo di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei chiesti documenti.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dal ricorrente nei confronti dell'amministrazione resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, come nel caso di specie, ai sensi del citato articolo 25, la Commissione non è competente.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.